



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2 del Dlgs n. 50/2016, per l'acquisto dalla Società AHLUX ITALIA s.r.l.s, mediante procedura negoziata senza bando, della fornitura ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED (LUUM) PER LA DOMUS DEL FRUTTETO, PER LA DOMUS DI CERERE, PER VILLA SAN MARCO E VILLA ARIANNA – misura attuativa del Progetto Safety&Security del Parco Archeologico di Pompei” CUP: F66C18000280006, ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 del Ministero dell’Interno, con i Decreti dell’Autorità di Gestione n. 8683 del 29/11/2018 e n. 12209 del 24/12/2020 - Procedura ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 ed art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 – Trattativa Diretta MePA - CIG: 9052409C37

1

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- **che** il dr. Alberto Bruni, nella qualità di RUP del Progetto “Safety and Security del Parco Archeologico di Pompei” -CUP: F66C18000280006, ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 del Ministero dell’Interno, con decreto dell’Autorità di Gestione n. 8683 del 29/11/2018 e trasmesso con nota prot. n. 8684 del 29/11/2018, di cui alla nota di incarico prot. n° 15070 del 07/12/2018, con la relazione del 29.12.2021 prot. n. 12366 (**all. 1**) rappresentava che nella Domus dei Vettii sono stati già installati dall’unico fornitore presente sul mercato ovvero dalla Società Lumen Center Italia, azienda partecipata dal gruppo Villatosca Design Management Centre titolare dei diritti sul progetto “luum®”, in via sperimentale, ma oggi disinstallati, sistemi di illuminazione, con tecnologia LED “luum® – blue hazard free”;
- **che** il dr. Bruni precisava che tale innovativa tecnologia consiste nel fatto che i corpi illuminanti, di cui si compone il sistema di illuminazione, presentano picchi intensi di emissione nelle regioni spettrali del blu (lunghezze d’onda che contribuiscono ad

aumentare la velocità di deperimento delle superfici pittoriche), in accordo con i parametri tipicamente indicati nelle normative italiane ed internazionali per materiali a fotosensibilità bassa come le pareti affrescate nelle domus degli scavi di Pompei;

- **che** il su richiamato sistema, oltre a garantire un elevato risparmio energetico ed un elevato tempo di vita di funzionamento utile (riducendo complessivamente i costi), risulta particolarmente idoneo nell'illuminazione del patrimonio culturale, perseguendo il comfort visivo come il risultato della giusta calibrazione fra la luce, l'ambiente e le necessità umane;
- **che** il dr Bruni, evidenziava, altresì che, attualmente, la Società Lumen Center Italia non si occupa più di produrre e commercializzare tali prodotti, atteso che il gruppo Villatosca Design Management Centre, titolare dei diritti sul progetto "luum®", ha affidato alla sola Società AHLUX ITALIA s.r.l.s, con sede legale in Milano, alla Via Cenisio n. 36 (P.IVA 11187280968), la ricerca, l'innovazione, la produzione e la commercializzazione degli apparecchi di illuminazione con tecnologia LED "luum® – blue hazard free";
- **che**, pertanto, l'operatore economico su richiamato è l'unico sul mercato a fornire i suddetti apparecchi di illuminazione e non sussiste, quindi, concorrenza sul mercato per evidenti motivi tecnici;
- **che** il RUP propone l'acquisto in via definitiva, stante le caratteristiche tecniche del sistema e la capacità dello stesso di garantire la conservazione delle testimonianze archeologiche presenti nell'area archeologica, di apparecchi di illuminazione con tecnologia LED "luum® – blue hazard free" da installare presso la Domus del Frutteto, la Domus di Cerere, Villa San Marco e Villa Arianna;
- **che** il dr. Bruni, stante l'unicità dell'operatore economico a fornire il prodotto sul mercato, ritiene possano sussistere *"le condizioni tecniche previste dall'art. 63, comma 1 lett. b) punto 2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.i, in quanto il prodotto da acquistare, che meglio soddisfa le necessità dell'Amministrazione, può essere fornito unicamente dalla Società AHLUX ITALIA s.r.l.s, esclusiva produttrice e fornitrice del bene; pertanto sul piano tecnico non esiste concorrenza tra operatori economici presenti sul mercato, né possono essere praticabili soluzioni più ragionevoli e convenienti economicamente per l'Amministrazione"*;
- **che** il dr. Bruni, dopo aver stimato in circa € 84.000,00 l'importo necessario per l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto e riportando quanto previsto in merito dall'ANAC nella Linea Guida n. 08 e dalla recente giurisprudenza, riteneva potessero sussistere non solo le condizioni tecniche previste dall'art. 63, comma 1

lett. b) punto 2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, ma anche le condizioni per “ricorrere alla procedura di affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, prevista dall’art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021”;

- **che** il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà il minor prezzo;

Vista la lettera di invito disciplinare (**all. 2**) predisposta dal dr. Alberto Bruni;

Dato atto che, quindi, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari complessivamente ad euro 84.000,00 oltre IVA;

Dato atto che l’appalto consiste nell’acquisto, nonché nella installazione, di 20 proiettori e sagomatori modello ANUB con tecnologia LED Luum “luum® – blue hazard free” da realizzare presso la Domus del Frutteto, la Domus di Cerere, Villa San Marco e Villa Arianna;

Visto l’art. 63, comma 2 lett. b), punto 2, del Dlgs 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui “*Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale*”;

Vista la Linea guida n. 8 con cui l’ANAC ha precisato che per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, a proposito dell’attuale art. 63, ma richiamando anche tutta la giurisprudenza formatasi in passato, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione pubblica, considerato che l’esito di un eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse;

Visto che in merito il Consiglio di Stato ha precisato che “*Per effetto di tale disposizione citata, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, è consentito alle stazioni*

appaltanti ricorrere alla procedura negoziata – e nel caso di unico operatore presente sul mercato all'affidamento diretto – se il bene oggetto della fornitura sia infungibile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8588; VI, 13 giugno 2019, n. 3983; III, 18 gennaio 2018, n. 310).

In tale condizione, infatti, per l'assenza di mercato, lo svolgimento di una procedura di gara aperta alla concorrenza sarebbe un inutile spreco di tempo, contrastante con il principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3997; V, 30 aprile 2014, n. 2255)” (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 20.11.2020 n. 7239);

Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui “*Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;*

Considerato il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo senza nessun ulteriore parametro di valutazione o discriminatorio ai sensi dell'art. 36, comma 3 del Dlgs n. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120.

Considerato che il Parco Archeologico di Pompei adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto;

Preso atto che il Codice Identificativo Gara è: 9052409C37

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. La premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. di approvare la relazione del 29.12.2021 prot. n. 12366 (**all. 1**) e la lettera di invito disciplinare (**all. 2**), che si allegano al presente atto rappresentandone una parte integrale e sostanziale, predisposti dal dott. Alberto Bruni, quale Responsabile del Progetto "Safety&Security", per dare avvio alla procedura negoziata di affidamento diretto con la Società AHLUX ITALIA s.r.l.s, con sede legale in Milano, alla Via Cenisio n. 36 (P.IVA 11187280968), sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 del Dlgs n. 50/106, volta all'acquisto della fornitura di cui in oggetto;
3. di approvare il valore stimato del presente appalto in € 84.000,00 (ottantaquattromila/00) oltre IVA;
4. di conferire l'incarico di RUP e Direttore dell'Esecuzione, ex artt. 31 e 101 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, al Funzionario Informatico dr. Alberto Bruni, quale Responsabile del Progetto "Safey&Security";
5. di autorizzare l'avvio della procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 ed art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, volta all'acquisto della fornitura ed installazione di un sistema di illuminazione con tecnologia LED "luum® – blue hazard free" da realizzare presso la Domus del Frutteto, per la Domus di Cerere, per Villa San Marco e Villa Arianna, in attuazione del Progetto Safety&Security del Parco Archeologico di Pompei";
6. di confermare, così come previsto dal contenuto della lettera di invito-disciplinare, che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
7. Di confermare di considerare essenziali le clausole contenute nella lettera di invito-disciplinare predisposta dal RUP e nei bandi MEPA della fornitura su richiamata;
8. Che la presente procedura rientra nel Progetto Safety&Security del Parco Archeologico di Pompei" - CUP: F66C18000280006, ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 – Asse 2 – Linea di

Azione 2.1.1 del Ministero dell'Interno, con i Decreti dell'Autorità di Gestione n. 8683 del 29/11/2018 e n. 12209 del 24/12/2020;

9. Di ordinare, in virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 lett. n) dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei, l'imputazione della spesa occorrente per l'acquisto e l'installazione della fornitura pari ad € 84.000,00 oltre IVA;
10. Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio ha imputato la spesa di € 84.000,00 oltre IVA, come di seguito riportato: cap 2.1.2.060, imp 299/2021.

Visto di Regolarità contabile
Dott. Davide Russo

Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchriegel